



COMUNE DI CAMPOREALE

PROVINCIA DI PALERMO



REGOLAMENTO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE

ART. 1

Con il presente regolamento l' A.C. intende disciplinare il trasporto a richiesta dei soggetti portatori di handicap (minori, adulti, ect.) dalla loro abitazione al centro di riabilitazione e ritorno.

Art. 2

Il trasporto avverrà sia per i soggetti che devono frequentare un centro riabilitativo convenzionato, sia per i soggetti che devono frequentare un centro riabilitativo non convenzionato.

Art. 3

Il servizio di trasporto, indipendentemente dal reddito posseduto dal nucleo familiare, ai sensi delle norme vigenti, è prestato gratuitamente.

Per essere ammessi al servizio gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza al Comune di Camporeale, settore Solidarietà Sociale, nella quale dovranno essere dichiarati le generalità, la data ed il luogo di nascita e residenza.

L'istanza dovrà essere corredata da certificazione rilasciata dall'ASL, dalla quale dovrà risultare la necessità della terapia.

Per gli utenti che abbisognano di terapia riabilitativa in struttura non convenzionata, la detta annotazione dovrà contenere l'annotazione che nel territorio provinciale non esistono strutture con la stessa ASL che erogano riabilitazione per la patologia denunciata.

ART. 4

Il numero degli utenti da ammettere al servizio di trasporto sarà determinato per ogni esercizio in sede di programmazione dei servizi socio-assistenziali e tenuto conto della disponibilità finanziaria.

ART. 5

Il servizio potrà essere reso mediante gestione diretta in economia con mezzi e personale del Comune o in via indiretta mediante un contributo di € 8,00 per ogni giorno di effettiva terapia in favore delle famiglie che provvedono da sole, con l'uso di mezzi di trasporto, ad accompagnare un proprio congiunto presso il centro di riabilitazione sia esso convenzionato e non, con sede fuori dal territorio comunale.

ART. 6

Qualora, per mancanza di mezzi e personale comunale, il Comune ricorra alla forma dell'appalto esterno del servizio, il contributo in denaro potrà essere concesso ai nuclei familiari che dimostreranno attraverso la produzione di idonea certificazione le esigenze straordinarie e particolari che comportano l'impossibilità di avvalersi del servizio di trasporto assicurato dal Comune.

La valutazione delle esigenze straordinarie e particolari è demandata all'insindacabile giudizio del servizio sociale del Comune.

ART. 7

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena il relativo provvedimento approvativo dello stesso, sarà riscontrato dal competente Organo di Controllo.

ART. 8

Il presente regolamento va applicato anche per i diversamenti abili che frequentano scuole o centri di formazione professionale *ed altri centri.*